



CITTA' DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**n. 143
del 27/09/2022**

OGGETTO : PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

L'anno **2022** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **sette** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MAZZA Pasquale Mario	Sindaco	X	
MEDAGLIA Teodoro	Vice Sindaco	X	
BETHAZ Claudio	Assessore	X	
ADDIS Patrizia Maria	Assessore	X	
BRACCO Mariangela	Assessore	X	
Totale		5	0

Assiste alla adunanza il Segretario Generale **Dott. Sergio MAGGIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale. L'Assessore BRACCO Mariangela partecipa in videoconferenza telefonica come disposto dal Regolamento autorizzato con Deliberazione del C.C. n. 28 del 29/04/2022.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MAZZA Pasquale Mario nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2022, esecutiva, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del D.U.P. 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 15.03.2022, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022 unitamente al Piano della Performance;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 21.04.2009 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D. Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009;
- il C.C.N.L. siglato in data 21.05.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.05.2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- i CC.CC.NN.LL. 31.03.1999, 1.04.1999, 14.09.2000, 5.10.2001, 22.01.2004, 9.05.2006, 11.04.2008 e 31.07.2009;

Premesso che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto C.C.N.L. stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del Fondo per il salario accessorio;

Visto l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla Contrattazione Decentrata Integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

Dato atto che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei

responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del Settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il Fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Vista la legge n. 15/2009 e il D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D. Lgs. n. 150/2009, e art. 40 “Contratti Collettivi nazionali e integrativi” e art. 40 bis “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Considerato che il D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva che:

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la legge n. 147/2013 nota legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei Fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Visto l'art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva *“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

Visto l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, modalità illustrata nel D. M. attuativo del 17.03.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell'11.12.2019 che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul Fondo 2010 e pertanto **non** deve essere applicata la riduzione del Fondo dell'anno corrente;

Richiamato l'importo totale del Fondo dell'anno 2016, per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lettera k), C.C.N.L. 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, le economie del Fondo dell'anno 2015 e le economie del Fondo straordinari dell'anno 2015), pari ad € 128.897,81;

Dato atto che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

Considerato che il D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi Fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che: *"Le Regioni e gli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*;

Dato atto che in autotutela questo Ente, affidando con determinazione n. 439/6/134 del 23.12.2012, alla ditta DASEIN S.r.l. la formazione sulla contrattazione decentrata integrativa, ha già effettuato un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle Risorse Decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

Premesso che:

- il Comune di Castellamonte ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2022, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota protocollo n. 12454 del 15.01.2021, pari a 38,34 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 39,67, pertanto, in attuazione dell'art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019 convertito nella legge n. 58/2019, il Fondo e il limite di cui all'art. 23 comma 2 bis, del D. Lgs. n. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul Fondo (indennità di comparto, Indennità di turno, indennità di reperibilità, ecc.), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi e il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

Considerato quindi che:

- è necessario fornire gli indirizzi per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate relativamente all'anno corrente;

- è urgente, una volta costituito il Fondo, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del medesimo;
- è necessario altresì esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Ritenuto di esprimere i seguenti indirizzi per la **costituzione** del Fondo delle Risorse Decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:

- autorizzazione all'iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 4, del C.C.N.L. 21.05.2018, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, sempre rispettando il limite dell'anno 2016, pari ad € **8.415,00**; Si precisa che l'importo, qualora non interamente distribuito, non darà luogo ad economie di Fondo, ma ritornerà nella disponibilità del bilancio dell'Ente;
- autorizzazione all'iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1, C.C.N.L. 21.05.2018, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate dell'anno precedente, pari ad € **3.613,76**;
- autorizzazione all'iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c), del C.C.N.L. 21.05.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da distribuire ai sensi del regolamento e della normativa vigenti in materia per € **19.900,00**;
- autorizzazione all'iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c), del C.C.N.L. 21.05.2018 delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT da distribuire ai sensi dei regolamenti vigenti in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per € **2.234,00**;
- autorizzazione all'iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c), del C.C.N.L. 21.05.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento all'art. 1 comma 1091, della legge n. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento e della normativa vigenti in materia per € **5.369,54**;

Ritenuto altresì di fornire i seguenti indirizzi alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica in merito all'utilizzo del Fondo dell'anno corrente:

- dare attuazione al Contratto Decentrato Normativo vigente nell'Ente, siglato in data 27 ottobre 2016, per la ripartizione economica delle risorse e riconoscere le indennità previste, nel rispetto delle condizioni indicate dai CC.CC.NN.LL. e dal Contratto Decentrato Integrativo dell'anno in corso;
- distribuire gli importi destinati alla performance in relazione agli obiettivi coerenti col D.U.P. e contenuti all'interno del Piano della Performance 2022. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D. Lgs. n. 150/2009;
- autorizzare le progressioni orizzontali del personale dipendente avente diritto nel limite di spesa di € **12.000,00**. Per l'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali saranno utilizzati i criteri definiti durante l'incontro della Delegazione Trattante del 15 novembre 2021, mentre il

numero di progressioni economiche e l'individuazione delle categorie interessate dovranno essere definiti dal Contratto Decentrato Integrativo dell'anno in corso;

sono fatte salve, in ogni caso, le modifiche non sostanziali che la Delegazione Trattante ritenga opportune;

Appurato che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'Equilibrio di Bilancio dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **DI ESPRIMERE** gli indirizzi per la costituzione variabile del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2022 e **di autorizzare** l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa.
2. **DI ESPRIMERE** le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente che dovrà essere sottoposta a questa Giunta comunale e all'Organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipulazione, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009 nei termini riportati in premessa.
2. **DI INVIARE** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Servizi Finanziari per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2022 presentano la necessaria disponibilità.
3. **DI INVIARE** il presente provvedimento al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.

Successivamente,

La Giunta comunale

Stante l'urgenza di provvedere

Visto l'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente

F.to MAZZA Pasquale Mario

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

F.to Dott. Sergio MAGGIO

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Castellamonte, li

IL SEGRETARIO GENERALE
